



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ACCORDO
Ogni documento avente come Parti contraenti una Regione o Provincia Autonoma italiana
e uno Stato estero

Base giuridica:

Art. 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 (c.d. legge “La Loggia”)

“Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale(...)”

Negoziato:

“(...) A tale fine ogni Regione e Provincia Autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI) e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA), che ne darà a sua volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il MAECI, può indicare i principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati (...)”

“Nella fase dei negoziati, qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti Rappresentanze diplomatiche e i competenti Uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione e Provincia Autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative(...)”

Le Regioni sono tenute a rispettare:

- la Costituzione
- i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
- gli obblighi internazionali, le linee e gli indirizzi di politica estera italiana
- nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma della Costituzione (materie di legislazione concorrente), i principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato

1° Fase di istruttoria:

Procedura:

Titolare della procedura è il MAECI. Ufficio negoziatore DGSP VII.

La Regione e la Provincia Autonoma invia al MAECI-DGSP (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese), Ufficio VII e al DARA, la bozza o schema di “Accordo”, allegando una “Relazione illustrativa”, quest'ultima su carta intestata e possibilmente firmata, contenente i seguenti elementi:

1. i motivi dell'interesse della Regione o Provincia Autonoma alla conclusione dello specifico Accordo e, in particolare per gli Accordi di natura programmatica, le finalità di sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio;
2. le attività che si intendono svolgere in applicazione dell'Accordo e le loro modalità di esplicazione;
3. le modalità di copertura finanziaria dell'Accordo.
4. Luogo e data prevista della sottoscrizione

La DGSP Ufficio VII e il DARA effettuano una istruttoria sull'atto, richiedendo rispettivamente i pareri degli Uffici MAECI interessati (incluse le Sedi all'estero) e degli altri Ministeri competenti. Raccolti tutti i pareri, la DGSP VII risponde alla Regione o Provincia Autonoma sull'esito della prima fase di istruttoria:

- in caso di parere positivo le trattative possono proseguire;
- in caso di palese contrasto del documento con gli obblighi esistenti, in particolare con le linee e gli indirizzi di politica estera la DGSP VII, sentito il DARA, può decidere per propria autonoma determinazione, di avanzare obiezioni all'avvio di una successiva fase di istruttoria, informando la Regione o Provincia Autonoma che essa potrà aver luogo solo dopo che saranno venute meno le ragioni che sono all'origine di questa determinazione;
- necessità di integrazioni o modifiche (cioè osservazioni volte ad introdurre eventuali modifiche al progetto di Accordo).

Tempi: 30 gg. dalla data di ricezione della bozza di Accordo, termine che si interrompe e si rinnova ogni volta che ci sono osservazioni.

2° Fase istruttoria

Richiesta dei Pieni Poteri:

A conclusione della prima fase di istruttoria, la Regione o Provincia Autonoma restituisce alla DGSP Ufficio VII il testo emendato condiviso con la Controparte unitamente alla richiesta dei Pieni Poteri di firma in favore del Presidente o di un suo delegato ed attende il parere finale (testo consolidato) da parte dell'Unità Trattati internazionali di questo Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico del MAECI (in applicazione della Circolare MAECI n. 2 del 2021).

Prima di sottoscrivere l'Accordo, accertata la sua legittimità ed opportunità politica, il MAECI conferisce i Pieni Poteri di firma. Gli Accordi sottoscritti in assenza del conferimento dei Pieni Poteri sono nulli.

Sarà utile che la Regione o Provincia Autonoma invii una copia dell'atto firmato alle istituzioni che ne hanno curato l'istruttoria.